

STATUTO

Art. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita una associazione denominata

"ANMA - ASSOCIAZIONE NAZIONALE MEDICI D'AZIENDA E COMPETENTI".

L'Associazione è libera, apartitica, senza fini di lucro e ha durata illimitata. L'Associazione ha sede in Milano. Il Consiglio Direttivo provvede a scegliere in questa città la sede più opportuna che è attualmente in Via San Maurilio, 4. Possono essere istituite sezioni regionali mediante delibera del Consiglio Direttivo, come dal Regolamento dell'Associazione.

Art. 2 - SCOPI

L'Associazione ha i seguenti scopi:

- tutelare il ruolo, la figura, la professionalità del Medico d'Azienda e Competente in conformità a quanto previsto da normative nazionali, comunitarie e dalla Raccomandazione 171/1985 dell'Ufficio Internazionale del Lavoro (ILO);
- rappresentare e tutelare gli interessi ed il decoro professionale degli associati presso le sedi istituzionali;
- promuovere la diffusione della cultura in materia di prevenzione dei rischi da lavoro e di tutela della salute dei lavoratori;
- promuovere attività e iniziative di aggiornamento e la formazione permanente del Medico d'Azienda e Competente anche in collaborazione con altri Enti ed Associazioni, compresa la formazione continua in sanità;
- favorire l'acquisizione e lo scambio di informazioni tra i soci
- promuovere attività ed iniziative finalizzate a migliorare la qualità professionale del Medico d'Azienda e Competente ed a valorizzarne l'attività.

Art. 3 - SOCI

3a) Soci ordinari: possono essere iscritti all'Associazione, quali soci ordinari, i laureati in Medicina e Chirurgia abilitati all'esercizio della professione:

- che svolgono o hanno svolto attività di Medici Competenti;
- specializzandi in Medicina del Lavoro.

La domanda di iscrizione all'Associazione deve essere corredata da curriculum professionale. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione decide l'accettazione della domanda in base ai criteri previsti dal Regolamento.

3b) Tutti i soci in regola con il pagamento del contributo associativo possono essere eletti agli Organi Sociali e possono esprimere il loro voto per i candidati.

3c) Soci onorari: possono essere nominati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, su proposta degli iscritti, soci

